



CITTÀ DI AVIGLIANO  
(Provincia di Potenza)

IL SINDACO

N° PAP-00374-2020

Si attesta che il presente atto è stato  
affisso all'Albo Pretorico on-line  
dal 26/03/2020 al 00/04/2020  
L'incaricato della pubblicazione  
MARGELLO RIZZI

Registro Ordinanze n. 4896

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Facoltà delle farmacie di effettuare il servizio a battenti chiusi in orario diurno.**

IL SINDACO

**Visti :**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DPCM 1 marzo 2020;
- Il DPCM 4 marzo 2020;
- Il DPCM 8 marzo 2020;
- Il DPCM 9 marzo 2020;
- Il DPCM 11 marzo 2020;
- il DPCM 22 marzo 2020;

**Considerato** in particolare che ai sensi del DPCM dell' 11 marzo 2020 è stata disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con esclusione di alcune tipologie di esercizi tra cui farmacie e parafarmacie, con l'avviso di esercitare l'attività garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, al fine di evitare la diffusione del contagio e, al tempo stesso, di garantire l'essenziale ed imprescindibile prosecuzione del servizio;

**Considerato** altresì che:

- l'assistenza farmaceutica rientra nei servizi essenziali sanitari e che deve essere garantita la continuità del servizio per la popolazione;
- a seguito di particolari situazioni, possono non essere attuabili, da parte delle farmacie, le misure atte al contenimento del contagio;

**Ritenuto** opportuno, per quanto sopra esposto, consentire alle farmacie ubicate nel territorio comunale, in via straordinaria e temporanea, in presenza di situazioni particolari che non permettano il rispetto delle misure atte al contenimento del contagio, in deroga all'art. 1, comma 4 della vigente legge regionale n. 29/2000 in materia di orario, turni e ferie delle farmacie, di rendere il servizio di assistenza farmaceutica "a battenti chiusi", anche negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando le farmacie sono di turno;

**Vista** la legge regionale 5 aprile 2000, n. 29;

**Visti** gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

con decorrenza dal 26 marzo e fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe, ai titolari di sedi farmaceutiche, in deroga alle disposizioni normative contenute nell'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 29/2000, di adottare le misure più idonee a garantire il rispetto della normativa nazionale avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica Covid-19, ivi compresa la possibilità di rendere il servizio di



**CITTÀ DI AVIGLIANO**  
(Provincia di Potenza)

## IL SINDACO

Corso E. Gianturco n. 31  
85021 – AVIGLIANO (PZ)  
Tel 0971.701857/701811  
Fax 0971.701859  
sindaco.avigliano@gmail.com  
comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it

assistenza farmaceutica “a battenti chiusi”, anche negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando le farmacie sono di turno, dandone opportuna evidenza all'esterno con specifico e visibile materiale informativo per l'utenza.

### DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avigliano e sul sito istituzionale dell'ente, dandone massima diffusione anche attraverso gli organi di informazione;
- il presente provvedimento è trasmesso a:
  - alla Prefettura di Potenza
  - alle farmacie presenti sul territorio comunale
  - alla Presidenza della Giunta regionale
  - all'Asp – U.O. Farmaceutica Territoriale
  - all'ordine dei farmacisti della Provincia di Potenza
  - alla Federfarma di Potenza
  - al Comando stazione Carabinieri di Avigliano
  - Al Comando stazione Carabinieri di Lagopesole.

### AVVISA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Basilicata entro 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

*Avigliano, 26 marzo 2020*



IL SINDACO  
( Vito Summa )